REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/81 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1981

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 [2],

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2917/80 [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che con regolamento n. 255/67/CEE della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/80 [6], sono state determinate le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone, di girasole delle quali si deve tener conto in sede d'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE ; che essendo tali spese aumentate dopo di allora, occorre modificare di conseguenza gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE prevede che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il suo importo sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato ;

considerando che le qualità dei semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi ; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 255/67/CEE è modificato come segue :

1. All'articolo 5 gli importi di cui alla lettera a) di « 3,4 ECU » e di cui alla lettera b) di « 4,0 ECU » sono sostituiti rispettivamente dagli importi di « 3,9 ECU » e « 4,6 ECU ».

2. All'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, gli importi di « 3,4 ECU » e di « 4,0 ECU » sono sostituiti rispettivamente dagli importi di « 3,9 ECU » e di « 4,6 ECU ».

3. All'articolo 8, terzo trattino, l'importo di « 2,6 ECU » è sostituito dall'importo di « 3,0 ECU ».

4. La tabella di cui all'allegato è sostituita dal testo seguente :

(ECU/100 kg)

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza :		
— dal Canada	0,677	
— dagli altri paesi terzi	0,597	
B. Semi di girasole	0,282	

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 304 del 13. 11. 1980, pag. 3.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 171 del 4. 7. 1980, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN